

I professionisti saranno chiamati all'adeguata verifica non solo del Cliente ma anche del Titolare effettivo. Questo è quanto previsto nello schema di Dlgs. il quale interviene sulla disciplina Antiriciclaggio in attesa di arrivare in Consiglio dei Ministri, terminata la fase di consultazione sul Sito del Mef conclusasi lo scorso 20 dicembre.

Con il nuovo testo sparirà la suddivisione degli obblighi basati sulla tipologia di Destinatario. Infatti nella normativa in vigore, gli articoli 15,16 e 17 prendono in esame gli obblighi di adeguata verifica della Clientela da parte degli Intermediari finanziari e degli altri Soggetti esercenti attività finanziaria (art.15), dei Professionisti e dei Revisori contabili (art.16) ed infine degli altri Soggetti (art.17). Nella bozza del testo viene meno questa distinzione.

Si segnala, inoltre, che il nuovo articolo 17, comma2 fa riferimento ai casi in cui l'adeguata verifica va sempre eseguita; le ipotesi prese in esame sono sempre le stesse di quelle attualmente in vigore ma con una modifica non di poco conto: infatti il testo dei precedenti articoli citati stabilisce che si procede all'adeguata verifica quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.